

ORD. 186 quater CPC
n. 4/14
1926/1089 - CRON.
REP.

Il Giudice

A scioglimento della riserva sulla richiesta di ordinanza ex art. 186 quater cpc formulata da tutte le parti attrici;

letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e presa visione della CTU;

ritenuto che alla luce dell'espletata CTU appare ricorrere la responsabilità della convenuta Asur in relazione al trattamento terapeutico effettuato nei confronti di _____ per essere stata intempestiva la somministrazione di cure a causa della sottostima del quadro patologico;

ritenuto che debba essere pertanto liquidato, come richiesto dagli attori nella domanda formulata ex art. 186 quater cpc, il danno dagli stessi vantato jure proprio per la perdita di un congiunto;

ritenuto che sotto questo profilo alcun rilievo possa assumere la valutazione della perdita di chances di sopravvivenza della _____, da valutare ai fini dell'accertamento dell'an debeatur ma non del quantum, avendo gli attori richiesto il risarcimento per perdita del rapporto parentale jure proprio e non quali eredi della Stella;

ritenuto che, avuto riguardo all'età del congiunto deceduto, all'ampia compagine ed all'unione della famiglia _____, nonché all'inesistenza di rapporti di convivenza tra i figli e la madre (sebbene quest'ultima costituisse il centro della loro vita familiare, come emerso dalle deposizioni dei testi, non v'è impedimento per gli stessi di ricreare un quadro di sostanziale armonia e reciproca collaborazione anche in sua assenza), ricorrono fattori di mitigazione dell'entità risarcitoria da liquidare in favore degli stessi, da determinare al minimo della forbice individuata nelle tabelle del Tribunale di Milano, aggiornata al 2013, utilizzata dai magistrati di questo Tribunale e ritenuta dalla Corte di Cassazione un valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa del danno (Cass. 14402/11) e che pertanto per ciascuno dei figli debba essere liquidato l'importo di € 163.080,00;

ritenuto quanto al coniuge superstite che in ragione dei medesimi fattori sopra evidenziati e considerato il dimostrato apporto positivo dato dal congiunto defunto alla conservazione dell'unità familiare allargata, con verosimili effetti di maggior impatto in termini di sofferenza da questi patita, per la perdita subita all'interno della sua famiglia ristretta, debba essere liquidato in suo favore l'importo di € 200.000,00;

Def

ritenuto che nulla spetti ai nipoti dell' in considerazione dell'assenza di un rapporto di convivenza
, come condivisibilmente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato che nell'ambito
del danno non patrimoniale da perdita di congiunto, il rapporto reciproco tra nonni e nipoti, per essere
giuridicamente qualificato e rilevante deve essere ancorato alla convivenza, escludendo che, in assenza di
questo presupposto, possa provarsi in concreto l'esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da affetto
reciproco e solidarietà con il familiare defunto" (Sez. III civ. n. 4253, 16 marzo 2012, che riprende Sez. III civ.
n. 6938, 23 giugno 1993) e comunque dell'omessa dimostrazione, per ciascuno di essi, del particolare
rapporto di stretto legame affettivo intrattenuto con l'ascendente;
ritenuto che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in applicazione del criterio della soccombenza
debbano porsi a carico della ASUR convenuta, come quelle di CTU già liquidate in corso di causa.

P.Q.M.

Rigettata ogni altra richiesta, dichiara la responsabilità della convenuta ASUR in ordine all'evento lesivo
occorso a e per l'effetto condanna la stessa a risarcire all'importo di €
200.000,00 nonché in favore di ciascuno dei cinque figli l'importo di €163.080,00, già attualizzati.
Condanna altresì la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori che liquida quanto agli
attori

e per essi ai procuratori antistatari, in complessivi € 30.375,00 per compenso ed in €1.221,00
per spese, oltre C.A.P. ed I.V.A. come per legge, quanto ad in complessivi € 7.000,00 per
compensi, oltre C.A.P. ed I.V.A. come per legge.

Condanna la Asur convenuta in via definitiva al pagamento delle spese di CTU, già liquidate;

Revoca la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

Ascoli Piceno, 04.7.2014

Il Giudice

Il Funzionario Giudiziaro
Paola Tomassini
STQ

